



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0008285 P-4.8.1.8.3
del 03/04/2012



6619369

SAVIP - Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
Via Pola, 93
00040 POMEZIA (RM)
Decisione 27/03/2012 14

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
e.mail: presidenza@postacert.enac.gov.it
Decisione 27/03/2012 14

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 27/03/2012.

Si rammenta che contro le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al tribunale amministrativo regionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Diana Agosti)



3 14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale Aviazione Civile - Verona

Fatto

Il sig. Vincenzo Vicario, in proprio e in qualità di Segretario del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, con istanza di accesso formulata in data 5 marzo u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti "concernenti gli esami per il conseguimento ed il possesso, da parte delle guardie giurate in servizio presso l'aeroporto Valerio Catullo di Verona delle abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuale ex art. 3 del decreto Ministeriale n. 85 del 29 gennaio 1999 nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009".

L'O.S. ha motivato la richiesta di accesso in base all'esigenza di tutelare i propri iscritti e di approntare le difese da parte della segreteria nazionale sia in sede civile che penale.

Parte resistente, con provvedimento del 7 marzo 2012, ha negato l'accesso, richiamando un precedente diniego sul quale si era innestato un procedimento contenzioso giustiziale già deciso dalla scrivente Commissione.

Contro tale diniego il Vicario ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'impossibilità di tornare a pronunciarsi sulla decisione già resa in data 11 ottobre u.s. Al riguardo viene in rilievo il disposto dell'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90 il quale stabilisce che contro le determinazioni della Commissione è ammesso esclusivamente ricorso al TAR competente, a nulla rilevando la circostanza che il gravame è stato presentato nella doppia qualità di cui alle premesse in fatto da parte del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 27 marzo 2012

IL PRESIDENTE
